

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO

PRESIDENTE REL.
GIUDICE
GIUDICE

Nel proc. n. 95/12 C.P. promosso con ricorso depositato in data 30.11.12 da:

[REDACTED], in liquidazione
con l'avv. F. Lo Presti

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso R.G. n. 95/12 depositato il 30.11.2012 dalla società [REDACTED] in liquidazione, con sede in Padova, via [REDACTED] (C.F. n. [REDACTED] Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova [REDACTED];

rilevato che la società, in persona del Liquidatore e legale rappresentante, giuste delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, ex artt. 152 e 161 L.F., in data 28.11.12 notaio [REDACTED] di Padova (doc. 1 e 3), ha chiesto di essere ammessa alla procedura per concordato preventivo con cessione dei beni ai sensi dell'art. 160 L.F.;

richiamati i precedenti provvedimenti emessi dal Giudice relatore in data 10-15.1.2013 e dal Collegio in data 7-11.2.13, 14-15.2.13 e 7-12.3.13 e, correlativamente, la note di chiarimenti e modifica della proposta concordataria depositate da parte ricorrente rispettivamente in data 4.2.13, 18.2.13 e all'udienza del 19.3.13;

sentite le parti;

ritenuta la regolarità formale della domanda perché il ricorso, così come integrato, contiene l'esposizione del piano e i documenti previsti dagli artt. 160, comma 2, e 161 L.F. risultano prodotti in allegato;

considerato che il piano proposto appare astrattamente attuabile;

rilevato in particolare che viene proposto il pagamento integrale delle spese di procedura e di liquidazione e i costi per l'ultimazione del cantiere sito in [REDACTED], dei creditori privilegiati (professionisti ed artigiani), dei creditori ipotecari nei limiti della capienza degli immobili, nonché dei creditori chirografari (ipotecari degradati e chirografari per natura) riuniti in un'unica classe nella percentuale dell'8% (ridotta al 7,26% dall'attestatore, dott. [REDACTED]).

rilevato, altresì, che è previsto per l'adempimento del concordato un tempo di tre anni dall'omologa per la realizzazione di tutti gli "asset" aziendali - in particolare liquidazione dell'intero compendio immobiliare facente capo alla società, ivi compresi gli appartamenti del fabbricato da ultimare presso il cantiere di [REDACTED] - per il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate;

considerato che nelle note depositate in data 18.2.2013 la società ricorrente ha espressamente accettato, preso atto dalla posizione espressa dal Collegio con il decreto in data 7-11.2.13, la ricollocazione dei crediti dei professionisti "funzionali alla domanda di concordato" per

complessivi € 80.435,00, appostati tra i crediti prededucibili nella proposta concordataria, tra i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

rilevato invero che la presente proposta di concordato è stata depositata successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal cd. "decreto sviluppo", ma come concordato "pieno"; ritenuto pertanto che i crediti del legale e degli altri soggetti che hanno collaborato alla redazione del piano, così come quello dell'attestatore, quanto meno in parte, sono sorti anteriormente al deposito e alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato;

ritenuto pertanto che in seguito all'abrogazione della norma di cui all'art. 182 quater L.F., richiamata anche dalla società ricorrente ma diversamente dall'interpretazione dalla stessa fornita nelle predette note, tutti i crediti di tali professionisti possono solo rientrare nell'art. 111, comma 2, L.F., quali crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, ma ciò vale nell'ambito della successiva ed eventuale procedura fallimentare, con conseguente applicazione dei relativi principi che richiedono, quindi, la previa presentazione di una domanda di insinuazione al passivo che spetterà poi al G.D. valutare non solo nel "quantum", ma anche nell'"an", se cioè gli stessi possano effettivamente considerarsi "in funzione" e pertanto sorti per la buona riuscita/ammissione del concordato;

ritenuto che deve viceversa escludersi qualsiasi prededuzione di tali crediti nel concordato, ove vanno considerati crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

rilevato come peraltro tale principio vale in relazione ai crediti dei professionisti da ritenersi concorsuali, ex art. 184 L.F., e non invece in relazione a quelli sorti dopo il deposito/pubblicazione della domanda, ove le prestazioni vengono rese successivamente e che quindi sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 184 L.F. e devono essere pagati integralmente (si pensi appunto all'attestazione prevista dall'art. 182 quinquies, commi I e IV, L.F., all'integrazione dell'attestazione ex art. 161, comma III, L.F., al concordato "in bianco", ecc.);

rilevato che parte ricorrente ha chiesto nel ricorso introduttivo, con le precisazioni e modificazioni successivamente contenute nelle note depositate il 4.2.13 e il 18.2.13, di essere autorizzata, ex art. 169 bis L.F., allo scioglimento da alcuni contratti preliminari di compravendita in corso di esecuzione;

ritenuto che tale autorizzazione può essere concessa, attesa la convenienza e la congruità della richiesta con il piano proposto, con esclusione dei due contratti preliminari (promissari acquirenti [redacted]) rispetto ai quali è stata trascritta domanda giudiziale, ex art. 2932 c.c., anteriormente al deposito/pubblicazione del ricorso;

considerato che anche su tale punto parte ricorrente si è adeguata alle osservazioni espresse dal G.R. nel decreto del 10-15.1.2013, modificando corrispondentemente la domanda, pur ribadendo gli argomenti che, secondo la propria tesi, consentirebbero lo scioglimento anche dai predetti contratti;

ritenuto che sul punto il Collegio condivide l'orientamento espresso, in relazione all'art. 72 L.F., dal più recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenze n.ri 15218/10 e 16160/10) in base al quale non è consentito al curatore di sciogliersi dai contratti preliminari rispetto ai quali sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., impendendo quindi l'apprensione dei relativi beni all'attivo fallimentare;

rilevato inoltre che l'art. 169 bis L.F. non sembra affatto attribuire al giudice investito della procedura il potere di incidere, con prevalenza rispetto al giudice ordinario di cognizione ove sia già pendente una causa avente ad oggetto il medesimo contratto, sulla sorte dello stesso, con riconoscimento quindi al primo di una specie di competenza esclusiva, tanto più in assenza di qualsiasi contraddittorio con il terzo contraente, da ritenersi infatti non necessario;

considerato invero che anche la determinazione dell'indennizzo dovuto al terzo contraente ex art. 169 bis L.F. non deve essere stabilita dal Tribunale e/o dal G.D., che infatti non sono mai chiamati ad accertare l'esistenza del credito nell'ambito della procedura concordataria se non ai limitati fini dell'ammissione o meno del creditore al voto;

ritenuto pertanto che spetta al debitore determinare, inserendolo nel piano, l'indennizzo dovuto al terzo contraente quale conseguenza dello scioglimento del contratto, fermo restando il diritto di

quest'ultimo, in caso di disaccordo, di adire il giudice ordinario per l'accertamento dell'ammontare ritenuto congruo;

considerato che nel caso di specie la società ricorrente ha provveduto ad appostare in apposito fondo i predetti indennizzi;

rilevato che la proposta concordataria ha altresì previsto la concessione alla società ricorrente di un finanziamento da parte della [redacted] fino ad un massimo di € 130.000,00, da destinarsi a copertura del fondo spese per la procedura di concordato preventivo, con riconoscimento della prededucibilità del relativo credito ex art. 182 quater, comma I, L.F., alle seguenti condizioni: tasso di scoperto di conto corrente : 7%; commissioni disponibilità fondi e collegate allo scoperto di conto corrente: esenti; riconoscimento della prededuzione al credito della banca derivante dalla concessione dell'apertura di credito nella predetta misura; apertura presso la banca medesima di apposito conto corrente per le spese di procedura, nonché di un conto sul quale siano depositate le somme da destinarsi alla liquidazione concordataria successivamente all'omologa (lettera [redacted] 27.7.12 doc. 23);

rilevato che la società ricorrente, con nota depositata all'udienza del 19.3.13, ha condiviso la qualificazione giuridica di finanziamento cd "interinale" ex art. 182 quinquies, comma I, L.F., data al suddetto finanziamento dal collegio con il provvedimento del 7-12.3.13, producendo pertanto alla predetta udienza l'attestazione del professionista sulla funzionalità del finanziamento stesso alla miglior soddisfazione dei creditori;

ritenuto che, trattandosi all'evidenza di un finanziamento funzionale ed indispensabile alla realizzazione del piano concordatario diretto ad una migliore soddisfazione dei creditori rispetto alla alternativa fallimentare per le ragioni già evidenziate dal professionista nella relazione, ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, L.F., depositata il 4.2.13, attesa la mancanza di liquidità attuale da parte della società ricorrente, tale finanziamento può essere autorizzato, ex art. 182 quinquies L.F., e riconosciuto come credito "prededucibile" ai sensi dell'art. 111 L.F. o meglio al di fuori del concorso ex art. 184 L.F.;

considerato peraltro, quanto alle condizioni proposte dalla [redacted], che non rientra certamente nei poteri del Tribunale quello di prevedere e stabilire l'apertura di un conto corrente presso la medesima banca - di cui peraltro non sono note neppure le condizioni - ove depositare le somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo concordatario successivamente al decreto di omologa;

ritenuta pertanto nei termini di cui sopra l'ammissibilità della domanda proposta; visto l'art. 163 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Caterina Santinello;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. Fabio Incastrini;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 11/6/13 ore 11.30

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 20.4.13 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi; che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

Il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € [redacted] pari a circa il 20% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, entro quindici giorni dalla comunicazione;


AUTORIZZA

la società ricorrente ad ottenere dalla [redacted] il finanziamento necessario al deposito della somma di € [redacted] a titolo di spese di procedura, alle condizioni di cui alla proposta 27.7.12 (doc. 23), ad esclusione dell'apertura del conto corrente del concordato successivamente all'omologa, riconoscendo la natura "prededucibile" e fuori dal concorso ex art. 184 L.F. del relativo credito;

autorizza la società ricorrente a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione meglio indicati al paragrafo 9.3. del ricorso, così come integrati e modificati nelle note di chiarimenti depositate in data 4.2.13 e 18.2.13, con esclusione quindi dei contratti preliminari [redacted] e con sostituzione del preliminare [redacted] con quello [redacted]

Si comunico

Padova, li 26.3.2013



IL PRESIDENTE
C. Santinello
(Dott. C. Santinello)